

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2002, n. 26

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di cave e torbiere, commercio e immigrazione.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

CAPO I

*Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44
"Norme per la disciplina dell'attività di cava"*

Art. 1

Modifica dell'articolo 14 della legge regionale
7 settembre 1982, n. 44

1. Il terzo comma dell'articolo 14 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 è sostituito dal seguente:

"Per esigenze di carattere socio-economico il progetto di ricomposizione ambientale può, tuttavia, prevedere:

- a) *un assetto finale dei luoghi che comporti usi produttivi agricoli anche diversi da quelli di cui al secondo comma;*
- b) *destinazioni d'uso compatibili con la zona E agricola;*
- c) *destinazioni d'uso non agricole purché ciò sia previsto da strumenti urbanistici o da piani di sistemazione idrogeologica, ambientale, ecologica e faunistico-venatori".*

Art. 2

Modifica dell'articolo 28 della legge regionale
7 settembre 1982, n. 44

1. L'articolo 28 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 è sostituito dal seguente:

"Art. 28 - Funzioni di vigilanza.

1. Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava circa la loro abusività o difformità dalla presente legge, dal permesso di ricerca, dall'autorizzazione o dalla concessione spettano al Comune territorialmente interessato che le esercita d'intesa con la Provincia e, nel caso di inerzia, alla Regione.

2. I verbali di accertamento dell'infrazione sono immediatamente inoltrati al presidente della Provincia per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

3. Nell'ambito del parco dei Colli Euganei, di cui alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 "Norme per l'istituzione del parco regionale dei Colli Euganei" le funzioni di vigilanza e l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori competono esclusivamente all'Ente parco dei Colli Euganei."

Art. 3

Modifica dell'articolo 44 della legge regionale
7 settembre 1982, n. 44

1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 44 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 è aggiunto il seguente comma:

"Per le nuove cave di argilla per laterizi poste a sud della linea settentrionale delle risorgive indicata dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) è consentita la deroga a quanto previsto dalla lettera g) del primo comma alle seguenti condizioni:

- a) *deve essere salvaguardato l'uso, anche potenziale, delle acque di falda a scopo idropotabile evitando, tra l'altro, che corpi idrici già contaminati vengano a contatto con acque di miglior qualità;*
- b) *il progetto di escavazione e ricomposizione deve essere corredato da una relazione geotecnica ed idrogeologica che fornisca un quadro conoscitivo e progettuale tale da garantire che l'escavazione possa avvenire in massima sicurezza;*
- c) *la profondità di escavazione va limitata per quanto possibile e, in ogni caso, non dovrà superare la profondità di metri sei dal piano di campagna circostante."*

CAPO II

*Modifiche alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1
"Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio"*

Art. 4

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale
n. 18 gennaio 1999, n. 1

1. L'articolo 4 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 è così sostituito:

"Art. 4 - Criteri per l'erogazione dei contributi alle cooperative e ai consorzi di garanzia

1. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale provvede al riparto fra gli organismi di garanzia dei contributi destinati alla formazione ed all'integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia in base ai seguenti criteri:

- a) *in proporzione diretta alla media dell'importo globale delle garanzie prestate su operazioni di finanziamento a medio-lungo termine e su affidamenti ordinari e straordinari a breve termine, effettivamente erogati dagli istituti convenzionati ed in essere alla data di chiusura dei tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda di contributo;*
- b) *in proporzione all'incremento del numero delle nuove imprese aderenti agli organismi di garanzia, alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di presenta-*

zione della domanda in base ai dati contenuti nelle relazioni che corredano il bilancio o attraverso dichiarazione del legale rappresentante controfirmata dal presidente del collegio sindacale.”.

CAPO III

Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 37
“Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”

Art. 5

Modifica dell’articolo 30 della legge regionale
9 agosto 1999, n. 37

1. Il comma 3 dell’articolo 30 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 come modificato dall’articolo 31, comma 1 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 è così sostituito:

“3. La selezione va effettuata entro il 30 aprile di ogni anno; dell’esito della selezione la Giunta regionale informa la competente Commissione consiliare.”.

2. Per l’anno 2002 la selezione va effettuata entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

CAPO IV

Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9
“Interventi nel settore dell’immigrazione”

Art. 6

Modifica dell’articolo 6 della legge regionale
30 gennaio 1990, n. 9

1. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 è così sostituito:

“2. La Regione promuove la realizzazione di accordi tra enti locali, enti pubblici o privati, imprese, cooperative, istituti di credito e associazioni, rivolti al reperimento di alloggi da destinare agli emigrati di origine veneta in paesi non comunitari ed ai loro discendenti che si stabiliscono nel territorio regionale, nonché agli immigrati extracomunitari ed alle loro famiglie. Tali accordi possono, altresì, prevedere la creazione di un fondo di rotazione e di garanzia per l’inserimento abitativo degli emigrati di origine veneta in paesi non comunitari ed ai loro discendenti che si stabiliscono nel territorio regionale, nonché degli immigrati extracomunitari e per la salvaguardia dei diritti dei locatori. A tal fine nel programma annuale di iniziative ed interventi di cui al comma 2 dell’articolo 3 sono indicati i criteri e le modalità di intervento della Regione.”.

CAPO V

Urgenza

Art. 7

Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 agosto 2002

Galan

INDICE

- CAPO I - Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”
- Art. 1 - Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44
- Art. 2 - Modifica dell’articolo 28 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44
- Art. 3 - Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44
- CAPO II - Modifiche alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 “Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito nel settore del commercio”
- Art. 4 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale n. 18 gennaio 1999, n. 1
- CAPO III - Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”
- Art. 5 - Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37
- CAPO IV - Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 “Interventi nel settore dell’immigrazione”
- Art. 6 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9
- CAPO V - Urgenza
- Art. 7 - Dichiarazione d’urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 16 agosto 2002, n. 26

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Renato Chisso, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 31 dicembre 2001, n. 54/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 23 gennaio 2002, dove ha acquisito il n. 236 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 3ª in data 30 gennaio 2002;
- La 3ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 14 maggio 2002;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Gaetano Fontana, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 31 luglio 2002, n. 7467.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il decreto legislativo n. 76/2000 "Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208" ha meglio precisato i contenuti della legge finanziaria regionale disponendo che, nella medesima, debbano trovare accoglimento esclusivamente disposizioni legislative concernenti diretti impatti finanziari.

La recente legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione" ha recepito i principi fondamentali contenuti nel sopracitato decreto legislativo n. 76/2000 prevedendo, all'articolo 2, comma 6, che "la Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente".

Il presente progetto di legge, concernente "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2002 in materia Cave e Torbiere, commercio e immigrazione", contiene disposizioni legislative che recano modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente, pertanto è da ritenersi, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, collegato alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002 (legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2).

Le disposizioni, contenute nel presente progetto di legge, apportano modifiche o integrazioni alle seguenti leggi regionali nelle materie delle Cave e Torbiere, commercio e immigrazione:

- legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava";
- legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 "Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio";
- legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto";
- legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 "Interventi nel settore dell'immigrazione";

Il disegno di legge si compone di 7 articoli:

- l'articolo 1 modifica il terzo comma dell'articolo 14 della legge regionale n. 44/1982 che si riferisce alla ricomposizione ambientale;
- l'articolo 2 sostituisce l'articolo 28 della legge regionale n. 44/1982 che norma le funzioni di vigilanza;
- l'articolo 3 modifica l'articolo 44 della legge regionale n. 44/1982 aggiungendo un comma ai criteri transitori per l'assunzione delle determinazioni sulle domande di autorizzazione o concessione;
- l'articolo 4 sostituisce l'articolo 4 della legge regionale n. 1/1999 che fissa criteri per l'erogazione dei contributi alle cooperative e ai consorzi di garanzia;
- l'articolo 5 sostituisce il comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale n. 37/1999 che istituisce l'albo regionale, modificando il termine relativo alla selezione degli organismi che aspirano ad essere inseriti nel bando stesso;
- l'articolo 6 sostituisce il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 9/1990 che norma le provvidenze in materia abitativa;
- l'articolo 7 prevede la dichiarazione d'urgenza che attiva la procedura prevista ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 44/1982, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 14 - (Ricomposizione ambientale).

Ai fini della presente legge per ricomposizione ambientale si intende l'insieme delle azioni da esplicarsi sia durante che alla conclusione

dei lavori di coltivazione di una cava, aventi il fine di ricostruire sull'area ove si è svolta attività di cava un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale alla salvaguardia dell'ambiente naturale e alla conservazione delle possibilità di riuso del suolo.

La ricomposizione ambientale deve prevedere:

a) la sistemazione idrogeologica, cioè la modellazione dei terreni atta a evitare frane o ruscellamenti e le misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;

b) il risanamento paesaggistico, cioè la ricostituzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area, in rapporto con la situazione preesistente e circostante, attuata sia mediante un opportuno raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti, sia mediante il riporto dello strato di terreno di coltivo o vegetale, preesistente, eventualmente insieme con altro con le stesse caratteristiche, seguito da semina o da piantumazione di specie vegetali analoghe a quelle preesistenti, anche commiste con altre a rapido accrescimento;

c) la restituzione del terreno agli usi produttivi agricoli, analoghi a quelli precedentemente praticati, anche se con colture diverse.

Per esigenze di carattere socio-economico il progetto di ricomposizione ambientale può, tuttavia, prevedere:

a) un assetto finale dei luoghi che comporti usi produttivi agricoli anche diversi da quelli di cui al secondo comma;

b) destinazioni d'uso compatibili con la zona E agricola;

c) destinazioni d'uso non agricole purché ciò sia previsto da strumenti urbanistici o da piani di sistemazione idrogeologica, ambientale, ecologica e faunistico-venatori

Le opere e gli interventi previsti dal progetto di ricomposizione ambientale devono essere raggruppati in stralci funzionali da eseguirsi il più possibile durante il periodo di coltivazione della cava e la cui esecuzione sia vincolante per l'attuazione di successivi lotti dei lavori di escavazione.

E' fatto divieto di usare il terreno di coltivo o vegetale ricavato durante i lavori di escavazione per finalità diverse da quelle previste al punto b) del secondo comma.

La Giunta regionale è autorizzata ad affidare a soggetti estranei all'Amministrazione regionale studi aventi lo scopo di mettere a punto tecnologie generali di ricomposizione ambientale, da prescrivere in sede di approvazione dei progetti di coltivazione."

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 44 della legge regionale n. 44/1982, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 44 - (Criteri transitori per l'assunzione delle determinazioni sulle domande di autorizzazione o concessione).

Fino all'entrata in vigore del Prac e del Ppac le determinazioni sulle domande di autorizzazione o concessione sono assunte dalla Giunta regionale in base ai seguenti criteri:

a) per i materiali di gruppo A possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per l'ampliamento di cave in atto o per l'apertura di nuove cave solo nel territorio dei Comuni elencati, distintamente

per materiale, nell'allegato 1) alla presente legge;

b) per i materiali di gruppo A nel territorio dei Comuni elencati, distintamente per materiale, nell'allegato 2) alla presente legge possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per l'ampliamento di cave in atto, per quantitativi massimi del 30 per cento in più in volume rispetto al già autorizzato della Regione entro il 31 dicembre 1980. Eventuali maggiori percentuali saranno consentite subordinatamente alla prescrizione di congrui interventi di ricomposizione ambientale sulla parte di cava già coltivata, qualora quanto già eseguito o prescritto non sia da ritenersi adeguato ai sensi dell'art. 14. Gli ampliamenti di cui alla presente lettera sono consentiti anche in altri Comuni purché la relativa domanda pervenga alla Regione entro il 31 dicembre 1982;

c) per i materiali di gruppo B possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni nel territorio di tutti i Comuni;

d) il rilascio di autorizzazioni o concessioni è comunque subordinato al rispetto delle norme di cui all'art. 13. Deve inoltre essere osservata una fascia di rispetto minima di m. 200 dalle zone definite A, B, C, D e F ai sensi del dm 2 aprile 1968, n. 1444.

Tale fascia di rispetto può essere ridotta nei territori montani. Nelle zone pianeggianti:

1) la predetta fascia di rispetto è ridotta a metri cento per le cave la cui profondità di ripristino non sia superiore a metri 4 rispetto al piano di campagna circostante;

2) l'estensione delle attività nelle aree di cui al numero 1 con autorizzazione o concessione antecedente all'entrata in vigore della presente legge è equiparata all'ampliamento di cava in attività qualora la chiusura dell'attività di cava risalgia a non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge;

3) in ogni caso l'autorizzazione o concessione di cui ai numeri 1 e 2 non è assoggettata al limite minimo di superficie;

e) il rilascio di autorizzazioni o concessioni per l'ampliamento di cave in atto o per l'apertura di nuove cave di materiali di gruppo A è consentito a condizione che non siano superati i quantitativi di materiali massimi annualmente estraibili specificati, distintamente per materiale e per provincia nell'allegato 3) alla presente legge. Tali quantitativi possono essere variati con provvedimento del Consiglio regionale;

f) nelle zone pianeggianti l'area minima di cava non può essere inferiore a mq 50.000 per la produzione di sabbia e ghiaia e a mq 10.000 per la produzione di argilla per laterizi. Possono essere autorizzate coltivazioni su aree di dimensioni inferiori purché esse consentano l'eliminazione di diaframmi tra cave esistenti vicine ai fini di una complessiva migliore ricomposizione ambientale;

g) nelle zone pianeggianti la profondità massima di cava non può essere superiore a un quarto della dimensione caratteristica dello scavo, definita come il rapporto tra la superficie dello scavo e il suo perimetro. Non è consentito di portare a giorno, sia pure temporaneamente, le falde freatiche con i lavori di cava o di avvicinarsi a una distanza inferiore a m. 2 rispetto al livello di massima escursione valutata come media delle massime riscontrate in un congruo periodo di tempo. E' tuttavia consentita l'escavazione a condizione che:

- la profondità di cava non superi m. 3 rispetto al piano di campagna circostante;

- non sia pregiudicata la possibilità di utilizzo a scopo potabile dell'acqua di falda;

- il progetto di ricomposizione ambientale preveda la restituzione a usi agricoli dei terreni interessati, utilizzando opportuni canali di drenaggio o altre opere di bonifica anche esistenti, fatto salvo quanto già previsto dal terzo comma dell'art. 14;

h) nelle zone pianeggianti, alla fine dei lavori di ricomposizione ambientale, l'inclinazione delle scarpate di cava rispetto a un piano orizzontale non può essere superiore a 25 gradi;

i) in tutti i casi devono essere fissate le prescrizioni per la ricomposizione ambientale di cui all'art. 14.

l) non si applicano i commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'articolo 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento. (22)

In sede di rilascio di autorizzazione o concessione devono inoltre essere previste tutte le prescrizioni ritenute utili per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge.

Con l'entrata in vigore del Prac, i criteri di cui al comma precedente sono sostituiti dalle norme in esso contenute.

Fino all'entrata in vigore del Prac e del Ppac, non si applica il termine di cui al secondo comma dell'art. 18 e il termine di cui al quinto comma del medesimo articolo scade il sessantesimo giorno dalla data di presentazione delle domande di autorizzazione o concessione.

Per le nuove cave di argilla per laterizi poste a sud della linea settentrionale delle risorgive indicata dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) è consentita la deroga a quanto previsto dalla lettera g) del primo comma alle seguenti condizioni:

a) deve essere salvaguardato l'uso, anche potenziale, delle acque di falda a scopo idropotabile evitando, tra l'altro, che corpi idrici già contaminati vengano a contatto con acque di miglior qualità;

b) il progetto di escavazione e ricomposizione deve essere corredato da una relazione geotecnica ed idrogeologica che fornisca un quadro conoscitivo e progettuale tale da garantire che l'escavazione possa avvenire in massima sicurezza;

c) la profondità di escavazione va limitata per quanto possibile e, in ogni caso, non dovrà superare la profondità di metri sei dal piano di campagna circostante.”.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale n. 37/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 30 - Albo regionale.

1. È istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale dei centri specializzati nell'attività di assistenza tecnica alle imprese della distribuzione.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge approva il bando per la selezione degli organismi che aspirano ad

essere inseriti nell'albo di cui al comma 1.

3. *La selezione va effettuata entro il 30 aprile di ogni anno; dell'esito della selezione la Giunta regionale informa la competente Commissione consiliare.*

4. La Giunta regionale a conclusione della procedura autorizza le strutture selezionate allo svolgimento dell'attività di assistenza e può comunque disporre accertamenti sul mantenimento dei requisiti richiesti.”.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 9/1990, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 - (Provvidenze in materia abitativa).

1. I Comuni possono assegnare alloggi di edilizia residenziale pubblica agli immigrati extracomunitari residenti da almeno due anni nel territorio della Regione, nell'ambito della quota di riserva prevista al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 12 dicembre 1984, n. 60 .

2. *La Regione promuove la realizzazione di accordi tra enti locali, enti pubblici o privati, imprese, cooperative, istituti di credito e associazioni, rivolti al reperimento di alloggi da destinare agli emigrati di origine veneta in paesi non comunitari ed ai loro discendenti che si stabiliscono nel territorio regionale, nonché agli immigrati extracomunitari ed alle loro famiglie. Tali accordi possono, altresì, prevedere la creazione di un fondo di rotazione e di garanzia per l'inserimento abitativo degli emigrati di origine veneta in paesi non comunitari ed ai loro discendenti che si stabiliscono nel territorio regionale, nonché degli immigrati extracomunitari e per la salvaguardia dei diritti dei locatori. A tal fine nel programma annuale di iniziative ed interventi di cui al comma 2 dell'articolo 3 sono indicati i criteri e le modalità di intervento della Regione.*

3. Per sostenere iniziative e progetti finalizzati alla ospitalità temporanea degli immigrati che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a soggetti pubblici o privati per opere di risanamento, ristrutturazione o recupero di alloggi. La concessione del contributo è subordinata al vincolo di destinazione decennale degli alloggi ad ospitalità temporanea degli immigrati da attuarsi attraverso la stipula di apposita convenzione.

4. Le domande di contributo di cui al comma 3 sono inoltrate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno. La Giunta provvede sulle richieste, sentita la Commissione consiliare competente, entro i 90 giorni successivi.

5. Le domande sono corredate dalla seguente documentazione:

a) il titolo di proprietà dell'immobile nel quale vengono effettuati i lavori;

b) un preventivo di massima dei lavori da eseguire e del loro importo.

6. Il contributo è pari al 20% della spesa ritenuta ammissibile, fino ad un massimo di lire 10 milioni per unità abitativa.

7. Il contributo ammesso sarà erogato:

a) per il 30% all'esibizione del contratto di affidamento dei lavori e di copia della concessione edilizia;

b) per il rimanente 70% all'esibizione dello stato finale dei lavori e del certificato di abitabilità.

8. Il contributo non può essere concesso qualora al momento della presentazione della domanda i lavori siano stati iniziati o completati, fatta eccezione per le attività edilizie attuate dopo la presentazione della domanda di contributo.”.

4. Struttura di riferimento

- Direzione geologia e ciclo dell'acqua (Capo I)
- Direzione commercio (Capo II e III)
- Unità complessa flussi migratori e sicurezza pubblica (Capo IV)